

DIRETTIVA 93/59/CEE DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1993

modifica della direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 28/07/1993 pag. 0021 - 0027

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione(1) ,
in cooperazione con il Parlamento europeo(2) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,
considerando che occorre adottare misure nell'ambito del mercato interno; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
considerando che il primo programma d'azione delle Comunità europee in materia di protezione dell'ambiente, approvato dal Consiglio il 22 novembre 1973(4) invita a tener conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai veicoli a motore ed a modificare in tale senso le direttive già adottate; che il terzo programma d'azione approvato dal Consiglio il 7 febbraio 1983(5) dispone che vengano intrapresi ulteriori sforzi per ridurre sostanzialmente l'attuale livello di emissione di inquinanti dei veicoli a motore;
considerando che la direttiva 70/220/CEE(6) è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CEE, istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(7) ;
considerando che la direttiva 70/220/CEE fissa i valori limite per le emissioni di ossido di carbonio e di idrocarburi incombusti prodotti dai motori di detti veicoli; che tali valori limite sono stati ridotti una prima volta dalla direttiva 74/290/CEE(8) e completati, conformemente alla direttiva 77/102/CEE(9) , dai valori limite per le emissioni ammissibili di ossidi di azoto, che i valori limite di questi tre tipi di inquinanti sono stati successivamente ridotti dalle direttive 78/665/CEE(10) , 83/351/CEE(11) ed 88/76/CEE(12) ; che la direttiva 88/436/CEE(13) ha introdotto valori limite per le emissioni di particolato prodotto dai motori diesel e che la direttiva 89/458/CEE(14) ha prescritto norme europee più severe per le emissioni di inquinanti gassosi delle autovetture con cilindrata inferiore a 1 400 cm³; che queste norme sono state estese a tutte le autovetture indipendentemente dalla loro cilindrata sulla base di un procedimento di prova europeo perfezionato che include un ciclo di guida extraurbano e prescrizioni relative alle emissioni di vapore ed alla durata dei componenti del veicolo attinenti alle emissioni nonché norme più severe per l'inquinamento dovuto al particolato delle autovetture munite di motori diesel, introdotte dalla direttiva 91/441/CEE;
considerando che le severe norme europee si applicano soltanto alle autovetture destinate a trasportare non più di sei persone ed aventi una massa massima non superiore a 2 500 kg; che le disposizioni transitorie relative alle altre categorie di veicoli che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 70/220/CEE, in particolare ai veicoli commerciali leggeri, prescrivono norme meno severe;

considerando che l'impatto sull'ambiente delle norme più rigorose risulterebbe fortemente rafforzato ed accelerato qualora gli Stati membri concedessero incentivi fiscali all'acquisto di veicoli nuovi che soddisfano, in anticipo, le prescrizioni della presente direttiva; considerando il consenso esistente sul fatto che la futura evoluzione del traffico nella Comunità eserciterà pressioni più forti sull'ambiente; che le previsioni ufficiali finora fatte sull'aumento della densità del traffico sono state superate dagli sviluppi effettivi e che, pertanto, occorre stabilire norme molto rigorose in materia di emissioni per tutti i veicoli a motore;

considerando che uno sforzo particolare in materia di ricerca e sviluppo concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico da parte dei veicoli a motore può costituire un fattore determinante per il rafforzamento della competitività dell'industria automobilistica europea;

considerando che la Commissione è incaricata di valutare periodicamente gli ultimi progressi scientifici che permettono di ridurre i valori limite consentiti per l'inquinamento atmosferico da parte dei veicoli a motore nonché di proporre previa consultazione con il gruppo «Emissioni dei veicoli a motore», le opportune misure di riduzione;

considerando che, per ridurre nella prossima fase i valori limite per i veicoli commerciali leggeri e fatta salva una valutazione tecnica appropriata, le categorie di veicoli II e III potrebbero essere fuse e i valori limite specifici che si applicano al controllo della produzione e della conformità soppressi;

considerando che dall'attività intrapresa dalla Commissione in questo settore è risultato che l'industria comunitaria già dispone o sta perfezionando le tecnologie che consentiranno ai veicoli oggetto della presente direttiva di soddisfare norme severe come quelle delle autovetture, tenendo conto delle condizioni specifiche di siffatti veicoli; che le norme proposte dovranno essere attuate quanto prima possibile per garantire la coerenza delle misure comunitarie nei confronti dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico stradale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, III, IV, V e IX della direttiva 70/220/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o ottobre 1993, gli Stati membri non possono, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni:

- negare l'omologazione CEE, il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, o l'omologazione di portata nazionale per i tipi di veicoli a motore

ovvero

- vietare la prima messa in circolazione dei veicoli a motore, le cui emissioni siano conformi alle disposizioni della direttiva 70/220/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1o ottobre 1993, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CEE o il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE per i tipi di veicoli a motore,

- devono negare l'omologazione di portata nazionale per i tipi di veicolo a motore, le cui emissioni non siano conformi alle disposizioni degli allegati della direttiva 70/220/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1o ottobre 1994, gli Stati membri vietano la prima messa in circolazione dei veicoli le cui emissioni non siano conformi alle disposizioni degli allegati della direttiva

70/220/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali solo per i veicoli a motore che soddisfano i requisiti della presente direttiva. Detti incentivi devono essere conformi alle disposizioni del trattato e rispondere alle condizioni seguenti:

- devono essere applicabili a tutti i veicoli nuovi che sono messi in vendita sul mercato di uno Stato membro e che soddisfano, in anticipo, le prescrizioni della presente direttiva,
- devono cessare al momento dell'entrata in vigore obbligatoria dei valori di emissione per i nuovi veicoli fissati all'articolo 2, paragrafo 3,
- devono, per ciascun tipo di veicolo, corrispondere ad un importo sostanzialmente inferiore al costo reale dei dispositivi introdotti per permettere di rispettare i valori fissati ed al costo reale del loro montaggio sul veicolo.

La Commissione è informata tempestivamente in modo da poter presentare le proprie osservazioni, in merito ai progetti intesi ad istituire o modificare gli incentivi fiscali di cui al primo comma.

Articolo 4

Il Consiglio, deliberando secondo le condizioni previste nel trattato, si pronuncia entro il 31 dicembre 1994 su una proposta che la Commissione presenterà entro il 31 dicembre 1993 relativa ad una ulteriore riduzione dei valori limite.

I valori limite ridotti non saranno applicabili anteriormente al 1o gennaio 1996 per quanto riguarda le nuove omologazioni per tipo di veicoli della categoria I, e anteriormente al 1o gennaio 1997 per le nuove omologazioni per tipo di veicoli delle categorie II e III come indicato nella tabella relativa al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva; questi valori ridotti possono essere utilizzati per incentivi fiscali a decorrere dall'adozione della nuova direttiva.

I valori limite aumentati per il controllo di conformità della produzione (come indicato nella tabella relativa al punto 7.1.1 dell'allegato I) non saranno più applicati a decorrere dalle date di applicazione dei valori limite ridotti previsti al secondo comma.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1993.

Per il Consiglio Il Presidente S. AUKEN

(1) GU n. C 100 del 22. 4. 1992, pag. 7.

(2) GU n. C 305 del 23. 11. 1992, pag. 120 e GU n. C 176 del 28. 6. 1993.

(3) GU n. C 313 del 30. 11. 1992, pag. 11.

- (4) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.
- (5) GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.
- (6) GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/441/CEE (GU n. L 242 del 30. 8. 1991, pag. 1).
- (7) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1).
- (8) GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 61.
- (9) GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 32.
- (10) GU n. L 223 del 14. 8. 1973, pag. 48.
- (11) GU n. L 197 del 20. 7. 1983, pag. 1.
- (12) GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 1.
- (13) GU n. L 214 del 6. 8. 1988, pag. 1.
- (14) GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 1.

Allegati omessi, vedi Gazzetta Ufficiale